



Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania, nella seduta del 16 aprile 2019

Premesso che

Risultano frequenti iniziative da parte della committenza pubblica e privata di proporre accordi professionali contenenti clausole autenticamente vessatorie o, addirittura, conferimenti di incarico con indicazioni di compensi ben al di sotto dei parametri minimi o a titolo gratuito

Iniziative lesive tanto della necessaria proporzione tra il compenso e la quantità e qualità della prestazione professionale, quanto dei parametri indicati nel D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e successive modificazione ed integrazioni, oltre che lesive della dignità e del decoro della Professione

Considerato

che le menzionate clausole vessatorie appaiono in contrasto con l'art. 13 bis della legge professionale nella parte in cui prevedono

- Una remunerazione iniqua e nettamente inferiore a quella prevista dal D.M. 55/14 siccome modificato e integrato
- Il mancato riconoscimento del rimborso delle spese generali previsto dalla legge professionale e regolato dai decreti ministeriali
- L'imposizione agli avvocati, a pena di esclusione dal rapporto professionale, di prestazioni aggiuntive a titolo gratuito ovvero senza possibilità di una loro giusta remunerazione
- Previsioni di criteri di scelta del professionista cui affidare l'incarico, secondo l'offerta giudicata economicamente più vantaggiosa (cd. beauty-contest), nella implicita negazione del valore e dell'efficacia dei DD.MM. in termini di regolamentazione del giusto compenso spettante agli avvocati
- Imposizione agli avvocati di non poter richiedere acconti sull'opera svolta e previsione di pagamento del corrispettivo solo a conclusione dell'incarico

- che la questione appare di interesse generale per l'Avvocatura e di primaria rilevanza anche costituzionale in quanto la giusta remunerazione concreta uno dei principi cardine del diritto del lavoro sia esso autonomo sia esso dipendente;

- che la situazione di estrema debolezza contrattuale in cui versano molti Avvocati potrebbe indurre ad una accettazione senza riserve di schemi contrattuali e pattuizioni unilateralmente imposte dalla parte committente – pubblica e privata - anche sulla scorta di un preteso "stato di necessità" e senza alcuna consapevolezza delle conseguenze insite in tale accettazione, tra cui, ricorrendone i presupposti, la stessa responsabilità disciplinare per violazione delle norme imposte dal codice deontologico a tutela della *lealtà* tra i colleghi, del decoro e del prestigio dell'Avvocatura stessa;



Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania

- che, sulla materia è intervenuta la Giunta Regionale Siciliana con la deliberazione n. 301 del 28 agosto 2018 recante "atto di indirizzo per gli Assessorati regionali e gli Enti sottoposti a vigilanza e/o controllo in materia di acquisizione dei servizi professionali ed equo compenso", con la quale di fatto sancisce l'inderogabilità dell'equo compenso per i professionisti e disciplina le regole alle quali le Amministrazioni devono attenersi per individuare la giusta remunerazione dei servizi professionali. Detto atto di indirizzo fa riferimento al decreto legge 16 ottobre 2017 n. 148 (convertito dalla legge 4 dicembre 2017 n. 172) che, nel richiamare l'art. 19 quaterdecies - nel quale al comma 3 è precisato che "la pubblica amministrazione, in attuazione del principio di trasparenza, buon andamento e efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dal professionista" – definisce, al comma 4 dell'art. 13 bis della legge 247/12 come introdotto dal citato decreto legge 148/2017, vessatorie, le clausole del contratto di affidamento che consentono al committente di pretendere prestazioni aggiuntive a titolo gratuito.

Richiamati

l'art. 13 bis della L. 247/12 che impone il riconoscimento all'avvocato di un compenso equo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione e, comunque, quantomeno conforme ai parametri ministeriali;

l'art. 19 quaterdecies comma 3 del D.L. 148/17 estensivo della disciplina di cui all'art. 13 bis L. 247/12 a tutti i soggetti della Pubblica Amministrazione;

gli artt. 9,19,25 e 29 del vigente codice deontologico forense che stabiliscono in via generale il divieto di accettazione di un compenso iniquo o lesivo della dignità e del decoro professionale e, così, in contrasto anche con i principi di leale concorrenza tra colleghi;

la delibera della giunta regionale n. 301 del 28 Agosto 2018 che valorizza il ruolo dei professionisti e costituisce l'atto di indirizzo a cui l'Amministrazione Regionale e le società partecipate devono uniformarsi;

le sentenze del Giudice Amministrativo che hanno più volte stigmatizzato le procedure di costituzione degli elenchi di professionisti per il conferimento di incarichi difensivi, sancendo il principio per cui le esigenze di riequilibrio finanziario devono armonizzarsi con altri principi fondamentali dell'azione amministrativa, tra cui quello di ragionevolezza e proporzionalità e di equo compenso per le prestazioni professionali;

Delibera

Di invitare formalmente gli enti pubblici, le società pubbliche e private, banche, assicurazioni e ogni altro soggetto destinatario delle disposizioni in materia a:

- astenersi dal proporre e, comunque, dallo stipulare con gli avvocati convenzioni o accordi di rapporto professionale comportanti la violazione o la elusione delle vigenti disposizioni sull'equo compenso;

Sede Istituzionale: Piazza G. Verga - c/o Palazzo di giustizia - 95129 Catania - Tel. 095.448219 - Fax 095.503310

Sede Amministrativa: Via Vincenzo Giuffrida, 23 - 95128 Catania - Tel 095.551919 - Fax 095.441688

E-mail: segreteria@ordineavvocaticatania.it - Cod Fisc.: 80 010 980 870



Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania

- garantire agli avvocati un compenso proporzionato alla qualità e quantità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche effettive della prestazione professionale svolta, compenso mai inferiore ai parametri forensi di cui ai Decreti Ministeriali adottati ai sensi dell'art. 13 L. 247/12;
- astenersi dal proporre ovvero stipulare clausole vessatorie ai sensi dell'art. 13 bis L. 247/12;
- riconoscere sempre e comunque agli avvocati il diritto a riscuotere le spese generali nell'esatta misura stabilita dai vigenti DD.MM;

Invitare tutti gli avvocati iscritti all'Ordine di Catania ad osservare, nei rapporti professionali con i committenti destinatari della normativa in esame, il pieno e incondizionato rispetto dei principi in tema di equo compenso e di assoluta inderogabilità dei minimi tariffari di cui al D.M. Giustizia, nonché dei principi a tutela della dignità e del decoro dell'Avvocatura, rammentando agli stessi che la violazione dei principi in tema di equo compenso e di assoluta inderogabilità dei minimi indicati nei parametri dei DD.MM., è sanzionata con la nullità delle pattuizioni difformi e costituisce illecito disciplinare sanzionabile a termini di legge.

Di dare massima comunicazione della presente delibera e di trasmettere la stessa al Consiglio Nazionale Forense, all'Organismo Congressuale Forense, all'ABI, all'ISVAP e a quanti siano da ritenere soggetti, pubblici e privati, destinatari della normativa in oggetto, nonché agli Ordini e Collegi professionali del Distretto.

Il Consigliere Segretario
Avv. Jessica Gualtieri

Il Presidente
Avv. Marco Tortorici